



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

Via Marconi 165 Arenzano (GE)

Prot. N. 854/14
trasmissione a mezzo pec

Arenzano, 12 giugno 2014

Al Comitato No Stop per la tutela della salute pubblica e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
c/o studio Lotorto
Via Colombo, 9
16016 Cogoleto
dott.alessandro.vaccarone@pec.it

e p.c.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
centromessaggi.pcm@pec.governo.it

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Al Presidente della Regione Liguria
protocollo@pec.regione.liguria.it

Al Presidente della Provincia di Genova
protocollo@cert.provincia.genova.it

Al Sindaco del Comune di Arenzano
info@pec.comune.arenzano.ge.it

Al Sindaco del Comune di Cogoleto
protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

Al Procuratore della Repubblica presso Tribunale Civile e Penale
prot.pg.genova@giustiziacert.it

Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo
liguria.controllo@corteconticert.it

OGGETTO: Riscontro nota datata 5 maggio 2014 .

Si fa riferimento alla nota di codesto Comitato in data 5 maggio 2014 pervenuta a mezzo fax in data 5 giugno 2014 ed assunta agli atti della Struttura Commissariale in pari data con prot. n.824/14 per rappresentare quanto segue:

la Struttura Commissariale con proprie comunicazioni prott.nn. 401 in data 25.3.2013, 540 in data 12 aprile 2013 e 688 in data 16.5.2013 ha già puntualmente riscontrato le note di codesto Comitato, al cui contenuto occorre rinviare. In particolare, si è già precisato che l'accesso agli atti è disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/90, che le istanze vengono evase previa eventuale notifica ai controinteressati, giusta applicazione del d.P.R. 184/2006, e che l'esercizio del diritto di accesso in pregio alla vigente normativa può essere esercitato indicando espressamente i documenti amministrativi per i quali viene posta istanza oltre che il diritto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, stante l'inammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa peraltro che - nel principio di trasparenza che connota la scrivente Struttura Commissariale - con nota in data 16.5.2013 prot. n. 688, in riscontro alla nota del 15.4.2013 di codesto Comitato, si è già acconsentito all'accesso di tutti gli atti inerenti gli interventi connessi alla messa in sicurezza e bonifica degli arenili ricompresi nel sito perimetrato, ivi compresa, la progettazione sviluppata da SIAP Spa. Codesto Comitato nella persona del dr. Alessandro Vaccarone, pur avendone preso visione in data 21.5.2013 non ha richiesto estrazione di copie. In proposito va altresì ribadito che, in linea generale, le istanze già evase sono ammissibili unicamente a fronte di sopravvenute esigenze, aventi caratteri innovativo rispetto al pregresso nonché i medesimi caratteri generali di interesse diretto, concreto ed attuale. Inoltre, va altresì evidenziato - rispetto al tenore della nota cui si riscontra - come le istanze di accesso, oltre a dover provenire da soggetti legittimati giuridicamente, possono avere unicamente ad oggetto documentazione esistente in atti presso le pp.aa., non potendosi utilizzare tale strumento al fine di richiedere la formazione di documentazione ex novo da parte dello stesso soggetto pubblico.

Con riferimento al paventato richiamo all'art. 328 c.p., in disparte dell'eventuale rilevanza penale di una tale condotta che pare - nei termini in cui è formulata - integrare una vera e propria "minaccia", si evidenzia come, se per un verso (dirimente nel caso *de quo*) la presente nota integra risposta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dello stesso art. 328, per un altro e più generale verso il diniego, che dovesse in astratto formarsi anche per il trascorrere del termine, equivalendo appunto a diniego dell'istanza, comporterebbe in ogni caso assolvimento dell'obbligo di provvedere con conseguente tutelabilità del vantato accesso attraverso i rimedi previsti dalla disciplina in tema di accesso (in specie ex art. 25 l. 241\1990).

Tanto premesso nel confermare il pieno rispetto da parte della scrivente Struttura Commissariale alle disposizioni in materia di accesso si comunica per completezza che si è dato altresì adempimento alle disposizioni di cui al d. Lgs. 14.3.2013 n.33.

Distinti saluti

Il Soggetto Attuatore
Dr.ssa Cecilia Brescianini
documento firmato digitalmente